




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO II - Procedimento Legislativo
LARGO CHIGI, 19 - 00186 ROMA - TEL. 0667792810 - FAX 066797530

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005808 P-4.20.12.4
del 01/06/2015



11674623

ALLA 5^A COMMISSIONE BILANCIO
SENATO DELLA REPUBBLICA

e, p.c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
-Ufficio coordinamento legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: AS 1934 (approvato con modifiche Camera dei deputati AC 2994) - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Relazione tecnica aggiornata.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n.196 del 2009, provvedo a trasmettere l'originale della relazione tecnica aggiornata relativa al testo del disegno di legge in oggetto, come debitamente verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

d'ordine del MINISTRO
Il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto

P.




*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. 539 UCL 2723

Roma, 1.6.2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005806 A-4.20.12.4
del 01/06/2015



11674469

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio Legislativo
Largo Chigi, 19
00187 ROMA

e, p. c.,

Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio Legislativo Finanze
Alla Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: A.S. 1934 – Schema di disegno di legge recante: “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega riordino delle disposizioni legislative vigenti.”

Relazione tecnica di passaggio.

Si trasmette, munita del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la relazione tecnica di passaggio al disegno di legge in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

AVV. CARLO SICA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 – Oggetto e principi

Trattasi di norma di carattere ordinamentale che può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, al fine di rendere neutrali gli effetti finanziari della disposizione, **come previsto dal comma 4**, si provvede a quanto indicato dal presente articolo nei limiti **della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, nonché del limite** delle, risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 22 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.

Articolo 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa

Il presente articolo, in disparte le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 per le quali sono previste corrispondenti coperture come di seguito indicato, non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che gli interventi in esso indicati saranno realizzati nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare:

il comma 1 istituisce l'organico dell'autonomia funzionale per le esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui all'articolo medesimo e rafforza la funzione del Dirigente scolastico per garantire una immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico;

il comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche effettuino le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e determinino





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dei docenti;

il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno di posti dell'organico dei docenti, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. **La disposizione, con la modifica apportata alla Camera dei Deputati, integra ed aggiunge obiettivi formativi, per la realizzazione dei quali ogni istituzione scolastica potrà provvedere nei limiti dell'organico dell'autonomia disponibile, nonché nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**

il comma 4 prevede che le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia possano sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il comma 5 prevede la possibilità, per le istituzioni scolastiche che gestiscono mense, di prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Pertanto, ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il comma 6 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non sono, pertanto previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 l'ufficio scolastico regionale dovrà individuare la dotazione organica complessiva dell'autonomia e dovrà comunicarla alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

il comma 8 prevede che ogni istituzione scolastica predisponga, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa. **Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.** A tale proposito, ogni istituzione scolastica predispose il piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle entrate proprie, nonché dell'assegnazione di risorse da parte del MIUR;

Il comma 10 prevede la modifica dell'articolo 3 del DPR n. 275/1999. Trattasi di norma ordinamentale. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le istituzioni scolastiche predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa nel limite massimo previsto dall'articolo 25, comma 1, della dotazione organica complessiva del personale docente previsto della presente legge, nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nel predetto piano triennale le istituzioni scolastiche indicano gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, nonché il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Si prevede, inoltre, che il piano indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, - nel rispetto dei limiti dei parametri stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto delle modifiche da apportare ai medesimi sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 - il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

I commi da 12 a 15 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 14 prevede che il dirigente scolastico individui i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9 sulla base di una stima del fabbisogno necessario. Il comma 17 prevede l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso. Si prevede altresì che siano





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione. Per le previste attività di formazione si provvederà nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle risorse di cui all'articolo 12, comma 5 del presente provvedimento. Non sono, pertanto previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 18 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 19 prevede che nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che istituzioni scolastiche ed enti locali potranno provvedere nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commi 20 e 21 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 22 prevede che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 sino all'anno 2021.

Il comma 23 prevede un incremento di euro 7 milioni del fondo per il funzionamento delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dal 2015 al 2022.

Il comma 24 ha carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si provvede al maggiore onere di cui al presente articolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25.

Articolo 3 – Percorso formativo degli studenti

Il comma 1 prevede la possibilità per le scuole secondarie di secondo grado di introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dei docenti assegnati sulla base dei Piani di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel Curriculum dello studente. A tale proposito, si istituisce il Curriculum dello studente che contiene, pertanto, il profilo dello studente relativo al percorso di studi, alle scelte formative, e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico che extra scolastico che in alternanza scuola lavoro.

Tale disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà a quanto sopra indicato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", con le quali questa amministrazione ha già realizzato attività relative il Curriculum dello studente.

Il comma 2 prevede la possibilità per il dirigente scolastico di individuare percorsi e iniziative per il coinvolgimento e la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, quali sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza procedurale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che comunque si provvede nel limite delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per ogni istituzione scolastica.

I commi da 3 a 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 – Scuola, lavoro e territorio

La norma, nel limite delle risorse finanziarie previste al **comma 7** pari ad euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, prevede al **comma 1** una durata complessiva di almeno 400 ore, che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali; al **comma 2** che l'alternanza scuola-lavoro presso gli enti pubblici sia svolta, sulla base di apposite convenzioni con gli ordini professionali, e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale; al **comma 6** che scuole secondarie di secondo grado





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e al **comma 9 l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.**

Per le disposizioni di cui ai restanti commi non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali, in relazione alle quali si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 - Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari

La norma prevede la modifica dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 297/1994 relativo i corsi di scuola dell'obbligo negli Istituti di prevenzione e pena. Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che già a legislazione vigente è prevista l'istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari. Si prevede, inoltre, che i docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari siano incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti anziché essere nominati nelle scuole carcerarie della provincia.

Articolo 6 – Istituti tecnici superiori

I commi da 1 a 8 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, si prevede esclusivamente che le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, dall'anno 2016 siano assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni sulla base di criteri specifici. Si prevede inoltre l'emanazione di linee guida per la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori; per prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci; per prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; per prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale; relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile.

Il comma 9 autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015 al fine di incrementare il contributo statale di funzionamento in favore degli ISIA - Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Il comma 10 autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 da erogare in favore di Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati.

Alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 11, ossia attraverso corrispondente riduzione di euro 2 milioni per il 2015 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 537 del 1993 relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Articolo 7 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Lo norma prevede l'aggiornamento del Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale e ne indica i principi fondamentali..

Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche possano individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico pratico. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

finanza pubblica atteso che si provvederà nel limite dell'organico dell'autonomia e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si prevede, altresì, (comma 5) la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, attraverso l'esercizio del sapere pratico, ad uso di reti di scuole secondarie di secondo grado e inseriti all'interno di reti tra istituzioni educative e territorio, come i Poli Tecnico Professionali o reti tra scuole e università, centri di ricerca ed enti locali. Tali laboratori sono intesi come luoghi condivisi, fortemente collegati al tessuto produttivo, sociale e culturale di ciascun territorio, e alle vocazioni produttive locali.

In particolare, per la copertura finanziaria del presente articolo si fa riferimento a quota parte delle risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni, impegnate nell'anno finanziario 2014 a valere sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si tratta di risorse che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 sono confluite sul piano gestionale 1 "Funzionamento delle scuole statali ad esclusione dell'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" mediante variazione compensativa dal piano gestionale 2 "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" dei capitoli relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Tale variazione compensativa si rese possibile tenuto conto degli ingenti risparmi di spesa per i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche statali che si sarebbero ottenuti a seguito della stipula delle convenzioni CONSIP. Il **comma 7**, a tale proposito, prevede la rifinalizzazione delle predette risorse impegnate nell'anno 2014. Prevede, altresì, che per la copertura degli oneri pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo recante la copertura finanziaria.

Articolo 8 – Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa

La norma prevede che l'organico dell'autonomia, composto dai posti comuni, quelli per il sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa, è finalizzato al **perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3**, nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 3** individua i criteri di riparto della dotazione organica tra le regioni. Il **comma 4** prevede che i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Il **comma 6** prevede, solo per l'anno scolastico 2015/2016, che gli ambiti territoriali abbiano estensione provinciale. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

territoriali (comma 7). Quanto previsto dai citati commi dovrà essere realizzato nei limiti dell'organico dell'autonomia.

I commi da 7 a 12 prevedono la costituzioni di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, i principi che le governano, nonché gli adempimenti amministrativi che le stesse dovranno svolgere. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 22 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.

Ai maggiori oneri in termini di personale di cui al presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1 del presente provvedimento.

In particolare, alle risorse finanziarie già stanziata sulla base di autorizzazioni di spesa legate a specifici provvedimenti normativi per il personale scolastico, il provvedimento in esame ne aggiunge altre, nella misura annua indicata all'articolo 25, comma 1, sufficiente a:

- *Creare 48.812 nuovi posti nell'istituendo organico per il potenziamento dell'offerta formativa, da coprire con altrettanti soggetti titolari di contratti a tempo indeterminato;*
- *Creare altri 6.446 nuovi posti nell'organico per il potenziamento, da coprire con altrettanti soggetti titolari di contratti a tempo indeterminato, in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità. Corrispondentemente, si eviterà di coprire – con altrettanti supplenti sino al 30/6 – un pari numero di posti in deroga per il sostegno, grazie alla disposizione inclusa nel provvedimento in esame che prevede, per il personale assegnato ai posti per il potenziamento, l'obbligo prioritario di coprire i posti vacanti.*

Quindi, con l'approvazione del DDL, ai posti comuni, se ne aggiungeranno 55.258 per il potenziamento dell'offerta formativa.

Inoltre, il DDL stanziava risorse per consentire la sottoscrizione di un maggior numero di contratti a tempo indeterminato, rispetto a quelli attivati nel 2014/2015. Infatti, nel DDL troviamo risorse per:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- 41,05 milioni nel 2016, che crescono sino a 128,7 milioni a decorrere dal 2025, per sostituire 16.835 contratti sino al 31/8 su posti dell'o.d. con altrettanti contratti a tempo indeterminato nel nuovo organico dei posti comuni (cfr. terzo rigo della tabella 1 della relazione tecnica all'articolo 10, nonché la tabella 14 della medesima relazione tecnica);
- 57,86 milioni nel 2016, che crescono sino a 101,42 milioni a decorrere dal 2025, per sostituire 7.623 contratti sino al 30/6 su posti dell'o.f. con altrettanti contratti a tempo indeterminato nel nuovo organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (cfr. quarto rigo della tabella 1 della relazione tecnica all'articolo 10, nonché la tabella 21 della medesima relazione tecnica). Per la precisione, si tratta: a) di 6.446 posti per il potenziamento dell'offerta formativa riservati a soggetti in possesso della specializzazione sul sostegno, che consentiranno di far venir meno altrettanti posti in deroga per il sostegno, grazie al fatto che i soggetti assunti sui posti per il potenziamento dovranno prioritariamente essere destinati ad assicurare la copertura dei posti vacanti sul sostegno. Qualora, come previsto dal comma 5 dell'articolo 10, i docenti in possesso dell'abilitazione sul sostegno dovessero esprimere la propria preferenza su posti comuni o del potenziamento, i citati posti per il sostegno rimarranno vacanti e disponibili e saranno coperti con supplenze annuali, secondo le effettive esigenze, nell'anno 2015/2016; b) di 1.177 posti comuni che nel corrente anno 2014/2015 corrispondono a spezzoni "non aggregabili" attivati nell'o.f.
- 544,18 milioni nel 2015, che crescono sino a 2.003,48 milioni a decorrere dal 2025, per costituire 48.812 nuovi posti nell'organico per il potenziamento (cfr. quinto rigo della tabella 1 della relazione tecnica all'articolo 10, nonché la tabella 28 della medesima relazione tecnica).

Articolo 9 – Competenze del dirigente scolastico

Il presente articolo individua le competenze del dirigente scolastico, il quale propone incarichi di docenza, assegnati all'ambito territoriale di riferimento anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi, per la copertura dei posti assegnati.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 329 della legge n. 190/2014, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 non è più prevista la possibilità per i professori collaboratori del dirigente scolastico di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento.

Il comma 7 prevede che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse disponibili, riduce il numero di alunni per classe, in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite sulla dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi.

Il comma 8 prevede tra l'altro che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Tale norma consentirà di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere sui predetti risparmi di spesa, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui predetti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. In sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio, a seguito di un'attività di monitoraggio del Miur le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti.

Si noti che rimane fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), cioè il divieto di sopperire al primo giorno di assenza dei docenti mediante la sottoscrizione di contratti di supplenza breve e saltuaria, nonché quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge n. 448/2001, che prevede la possibilità, presso le scuole secondarie, di utilizzare personale interno per la sostituzione dei colleghi assenti sino al 15°





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

giorno di assenza. Secondo il combinato disposto delle norme testé citate e del provvedimento in esame, i dirigenti scolastici non potranno sottoscrivere contratti di supplenza per il primo giorno di assenza dei docenti, mentre valuteranno l'opportunità di sostituire i docenti con supplenti brevi, tra il secondo e il decimo giorno di assenza presso la scuola dell'infanzia e primaria e tra il secondo e il quindicesimo giorno di assenza presso la scuola secondaria. Detta valutazione dovrà avvenire nella salvaguardia del diritto all'istruzione e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. **Si prevede, altresì, un incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.**

La relativa copertura finanziaria, pari a euro 12 milioni per il 2015, euro 81 milioni per l'anno 2016, euro 49 milioni per l'anno 2017 ed euro 35 milioni a decorrere dal 2018, è assicurata ai sensi di quanto previsto dalla norma di copertura finanziaria del presente provvedimento. A tale proposito, il CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici) prevede all'articolo 25 che il MIUR ripartisca tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse componenti il cd. Fondo Unico Nazionale (FUN) destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in organico, previa informazione alle OO.SS.

L'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n.147/2013 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Più precisamente il predetto comma 456, ha introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2 bis il seguente periodo "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Per l'effetto combinato nel rapporto tra presenze dei dirigenti, reggenze e applicazione dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, è possibile ipotizzare per il futuro un significativo decremento del FUN.

Al fine di dare attuazione al programma "La buona Scuola" garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica ed in particolar modo con l'obiettivo di valorizzare l'operato dei Dirigenti Scolastici, con apposita norma si intende incrementare in modo stabile e continuativo il FUN.

I commi da 10 a 14 prevedono che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti individuati nel successivo comma 11. Si prevede, inoltre, che per i soggetti di cui al citato comma 11, che hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, siano confermati i rapporti di lavoro instaurati, qualora superino con esito positivo una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 10 a 13 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il comma 17 prevede che, al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, possano essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, nel limite della spesa autorizzata pari ad euro 7 milioni annui per il triennio 2016/2018. A tale scopo si potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato di 48 dirigenti tecnici, tenuto conto che il costo di un dirigente tecnico lordo Stato, comprensivo anche dell'indennità di risultato, ammonta ad euro 143.616,32 ($143.616,32 * 48 = 6.893.583,36$). Ai maggiori oneri si provvede ai sensi di quanto indicato all'articolo 25.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Articolo 10 – Piano assunzionale straordinario

L'articolo 8 prevede l'assunzione, per l'anno scolastico 2015/2016 di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito – GdM – del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché di alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – GaE – di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006.

Infatti, il medesimo articolo 8 prevede l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a circa 50 mila posti.

Tali posti, unitamente ad altri circa 50 mila dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.

Tali misure comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, nella misura determinata di seguito.

Il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- il paragrafo **NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE** individua il numero complessivo di soggetti di cui si prevede l'assunzione, suddividendoli tra le fattispecie possibili;
- il paragrafo **ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI** dimostra come nel caso ivi trattato non vi siano maggiori oneri per le finanze pubbliche conseguenti alle assunzioni previste, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
- nel paragrafo **ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013** si dimostra come nel caso così individuato non vi siano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- nel paragrafo **ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI** si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo **ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6** si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo **ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI** si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame.

NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE

L'articolo 8 prevede l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti cinque fattispecie:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;
- assunti su posti in organico di diritto di sostegno di nuova costituzione a decorrere dal 1° settembre 2015, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2014/2015;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di fatto caratterizzati dall'essere stabili nel tempo, già attivati nell'anno scolastico 2014/2015, inclusi i posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità oltre l'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 nonché i cosiddetti *spezzoni*. Si tratta di posti che a seguito delle misure della presente legge entreranno in organico di diritto;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico funzionale/di rete di nuova costituzione.

Si tratta di tutti i vincitori del concorso 2012, nonché di tutti gli iscritti nelle GaE per la primaria e la scuola secondaria, mentre degli iscritti GaE nella scuola dell'infanzia saranno assunti solo coloro che occorrono per coprire i posti comuni vacanti e disponibili.

In definitiva, l'articolo 8 prevede l'assunzione di 100.701 unità di personale docente, inclusi i soggetti da assumere sui posti di cui all'articolo 15 del DL n. 104/2013, così suddivise tra le fattispecie individuate a inizio paragrafo:

Tab. 1	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti liberi a seguito di cessazioni	8.292	4.854	5.102	288
Assunti su nuovi posti di sostegno - art.15 DL 104/2013	3.057	1.252	4.586	
Assunti su posti già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309
Assunti su posti stabili già attivati (spezzoni in organico di fatto e sostegno in deroga)	2.237	1.558	3.725	103
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584
	37.234	17.885	44.298	1.284



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'a.s. 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente.

Alle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse assunzioni consegua un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Tab. 3	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su posti liberi a seguito di cessazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica alla medesima norma, cui si rimanda.

Tab. 4	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su nuovi posti di sostegno istituiti ai sensi art.15 DL104/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

In base ai dati relativi alle immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti neo-immessi avrebbero la seguente distribuzione di anzianità:

Tab. 5	Anzianità	Pct	Anzianità	Pct
Distribuzione neo-assunti per anzianità economica	0	0,32%	12	3,69%
	1	0,46%	13	1,84%
	2	2,15%	14	0,89%
	3	4,48%	15	0,49%
	4	12,24%	16	0,32%
	5	8,49%	17	0,40%
	6	11,22%	18	0,24%
	7	14,02%	19	0,19%
	8	13,10%	20	0,04%
	9	10,96%	21	0,02%
	10	8,86%	22	0,03%
	11	5,55%	23	0,00%

Si tratta della distribuzione tra le anzianità di servizio riscontrata, a seguito della ricostruzione di carriera, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012.

Detta distribuzione conduce, verosimilmente, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:

- il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame nell'anno scolastico 2011/2012 era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, in coda agli assunti del 2011/2012 e di quelli degli anni successivi. I primi i graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati, all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno però assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

Con riferimento alle classi di anzianità economica del comparto scuola di cui al CCNL 4/8/2011:

Tab. 6	Classi	Pct
Distribuzione neo-assunti per classi stipendiali	0-8	66,48%
	9-14	31,79%
	15-20	1,68%
	21-27	0,05%
	28-34	
	35-...	

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti annuali (cfr. tabella 1):

Tab. 7	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e quindi in particolare senza diritto alla cosiddetta "ricostruzione di carriera".

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab. 8	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	3.666	2.004	5.316	206
	9-14	1.753	958	2.542	98
	15-20	93	51	134	5
	21-27	3	2	4	
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Nel seguito, il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal citato CCNL.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è pari – inclusa la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale – a quanto segue, lordo Stato:

Tab. 9	Classi	Inf/Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	0-8				
	9-14	3.217	3.733	4.666	3.217
	15-20	6.684	7.654	8.839	6.684
	21-27	9.437	10.850	13.351	10.789
	28-34	13.075	14.905	17.228	14.404
	35-...	15.097	17.228	19.585	16.450

Per la copertura degli oneri relativi gli stipendi si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali (sino al 31 agosto). Si provvederà, a





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Moltiplicando i dati della tabella 8 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 10

Arretrati a seguito della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico.	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	1,88	1,19	3,95	0,11
	15-20	0,21	0,13	0,39	0,01
	21-27	0,01	0,01	0,02	
	28-34				
	35-...				
	Totale	2,10	1,33	4,37	0,12

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a (degli effetti a regime, ulteriori rispetto gli arretrati, si tiene conto nelle tabelle successive):

Tab. 11

SNF per arretrati ad assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario, supponendo al fine di giungere ad una stima prudentiale degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che nel periodo considerato nessuno vada in pensione tra in nuovi assunti. Considerato che l'età media degli





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

stessi è di 41 anni, si può in effetti stimare che gran parte di loro andrà in pensione tra il 15mo e il 25mo anno successivo al piano assunzionale straordinario.

Più precisamente, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:

Tab. 12

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	2.944	2.171	1.552	1.084	409	162	43	18		
9-14	2.426	3.098	3.513	3.675	3.862	3.504	2.900	2.153	1.552	1.083
15-20	140	231	421	705	1.176	1.753	2.427	3.098	3.514	3.676
21-27	5	15	29	51	68	94	142	241	434	727
28-34						2	3	5	15	29
35 e ss										
Docenti Secondaria I°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.609	1.187	848	592	223	88	24	10		
9-14	1.327	1.694	1.921	2.010	2.112	1.917	1.585	1.176	849	593
15-20	76	126	230	385	643	958	1.327	1.694	1.921	2.009
21-27	3	8	16	28	37	51	77	132	237	397
28-34						1	2	3	8	16
35 e ss										
Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	4.268	3.147	2.250	1.571	593	234	62	26		
9-14	3.519	4.493	5.094	5.329	5.599	5.082	4.207	3.122	2.251	1.571
15-20	202	334	610	1.022	1.705	2.542	3.518	4.492	5.094	5.329
21-27	7	22	42	74	99	136	205	349	629	1.054
28-34						2	4	7	22	42
35 e ss										





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab. 12

Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	165	122	87	61	23	9	2	1		
9-14	136	173	196	206	216	197	163	120	87	60
15-20	8	13	24	39	66	98	136	174	197	206
21-27		1	2	3	4	5	8	14	24	41
28-34									1	2
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 8, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 13

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	8,79	11,65	14,39	17,02	20,93	23,90	26,93	29,97	32,77	35,29
Sec I°	5,57	7,37	9,10	10,75	13,21	15,06	16,94	18,83	20,56	22,14
Sec II°	18,30	24,21	29,72	34,89	42,52	48,03	53,53	59,05	64,31	69,23
ITP	0,49	0,65	0,81	0,96	1,18	1,34	1,52	1,70	1,87	2,04
TOTALE	33,14	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

L'onere complessivo per le assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali è quindi pari a (tabella 10 più tabella 13):

Tab. 14

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00	41,05	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6

Vi sono posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 e dei cosiddetti *spezzoni*, cioè ore di insegnamento curricolare, da erogare necessariamente per adempiere agli obblighi formativi nei confronti degli alunni, ma non aggregati a formare posti interi poiché non raggiungono presso la specifica scuola l'entità dell'orario settimanale d'obbligo proprio del grado di istruzione in questione. Tali unità di personale (complessivamente 7.623 unità) dovranno occupare, per quota parte pari a 1.177





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

unità posti comuni e per quota parte pari a 6.446 unità posti per il sostegno (ripartite tra gradi come segue: 2.180 infanzia/primaria, 1.138 secondaria di I°, 3.128 secondaria di II°) all'interno dell'organico per il potenziamento. Le 6.446 unità si aggiungono alle 8.895 unità di cui alla relazione tecnica dell'articolo 15 del DL 104/2013 per un totale di 15.341 soggetti impiegabili utilmente sul sostegno perché in possesso del titolo di specializzazione. Le 6.446 unità sono soggetti di cui si prevede l'assunzione sui posti per il potenziamento e che, poiché in possesso della specializzazione, saranno utilizzati su posti per il sostegno, in luogo della nomina (in deroga) di supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Nel caso in cui il numero di aspiranti all'assunzione che esprimono la preferenza per il sostegno sia inferiore al totale di 15.341 posti, quota parte di tali posti rimarrà vacante e disponibile, mentre le relative risorse finanziarie saranno utilizzate, nel 2015/2016 per l'assunzione di supplenti annuali e negli anni dal 2016/2017 per assunzioni a tempo indeterminato da concorso. In altri termini, tutti i posti di organico, compresi nell'ambito dei 15.341 destinati al sostegno, per i quali i docenti in possesso dell'abilitazione per il sostegno non esprimano la propria preferenza su questa stessa tipologia di posti, rimarranno vacanti e disponibili, in quanto non utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Le relative risorse finanziarie non utilizzate per le citate immissioni in ruolo potranno essere impiegate nel 2015/2016 per l'assunzione di supplenti annuali e negli anni dal 2016/2017 per assunzioni a tempo indeterminato da concorso.

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

- I supplenti "sino al 30 giugno" altrimenti detti "sino al termine delle attività didattiche" non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l'anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano avranno invece diritto a tredici mensilità piene l'anno.
- In conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale. Per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti, i relativi conteggi saranno effettuati sulla base delle regole sottostanti la progressione economica per anzianità prevista dal CCNL 4/8/2011.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti "sino al 30 giugno" (cfr. tabella 2):





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab. 15	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già occupati da supplenti sino al 30/6	2.237	1.558	3.725	103

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno della ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 16	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	1.487	1.036	2.476	68
	9-14	711	495	1.184	33
	15-20	38	26	63	2
	21-27	1	1	2	0
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 16 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab. 17

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	0,76	0,62	1,84	0,04
	15-20	0,08	0,07	0,18	0,00
	21-27	0,00	0,00	0,01	0,00
	28-34				
35-...					
Totale		0,85	0,69	2,03	0,04

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 18

SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito, utilizzando il medesimo metodo di calcolo illustrato al paragrafo precedente.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente "sino al 30 giugno" e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva:

Tab. 19

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8	5.318	5.733	5.733	5.318
	9-14	8.535	9.466	10.399	8.535
	15-20	12.003	13.388	14.572	12.003
	21-27	14.755	16.583	19.084	16.107
	28-34	18.393	20.639	22.962	19.722
35-...	20.415	22.962	25.318	21.768	





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Per la copertura degli oneri relativi i dieci dodicesimi dello stipendio si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:

Tab. 20

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.194	880	629	440	166	66	17	7		
9-14	984	1.257	1.425	1.490	1.566	1.421	1.178	873	630	439
15-20	57	94	171	286	477	711	984	1.257	1.425	1.491
21-27	2	6	12	21	28	38	57	98	176	295
28-34						1	1	2	6	12
35 e ss										
Docenti Secondaria I°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	832	613	438	306	115	46	12	5		
9-14	686	876	993	1.039	1.092	991	819	609	438	307
15-20	39	65	119	199	332	495	686	875	993	1.038
21-27	1	4	8	14	19	26	40	68	123	205
28-34							1	1	4	8
35 e ss										
Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.988	1.466	1.048	732	276	109	29	12		
9-14	1.640	2.093	2.374	2.483	2.609	2.368	1.959	1.454	1.049	732
15-20	94	156	284	476	794	1.184	1.639	2.093	2.373	2.483
21-27	3	10	19	34	46	63	96	163	293	491
28-34						1	2	3	10	19
35 e ss										





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab. 20

Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	55	41	29	20	8	3	1			
9-14	45	58	65	69	72	65	54	40	29	19
15-20	3	4	8	13	22	33	45	58	66	69
21-27			1	1	1	2	3	5	8	14
28-34										1
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 19, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 21	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	15,46	16,63	17,74	18,80	20,39	21,59	22,81	24,06	25,19	26,22
Sec I°	11,80	12,74	13,64	14,49	15,76	16,70	17,69	18,66	19,56	20,37
Sec II°	29,88	32,64	35,20	37,60	41,16	43,73	46,30	48,87	51,31	53,60
ITP	0,71	0,76	0,82	0,87	0,94	1,00	1,05	1,12	1,17	1,24
TOTALE	57,86	62,77	67,39	71,76	78,24	83,02	87,86	92,70	97,23	101,42

ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione pre-vigente.

In particolare, la norma consente le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto i posti a legislazione pre-vigente:

Tab. 22	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584

Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 23	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	12.055	4.791	15.217	388
	9-14	5.764	2.291	7.276	186
	15-20	305	121	385	10
	21-27	9	4	11	0
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal disegno di legge.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 23 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 24	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	0-8				
	9-14	6,18	2,85	11,32	0,20
	15-20	0,68	0,31	1,13	0,02
	21-27	0,03	0,01	0,05	0,00
	28-34				
	35-...				





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Totale	6,89	3,17	12,50	0,22
--------	------	------	-------	------

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 25	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto, a fini prudenziali, delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dallo stipendio complessivo come definito dal CCNL 4/8/2011, al lordo Stato (inclusa tredicesima, RPD e IVC):

Tab. 26	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	0-8	31.910	34.400	34.400	31.910
	9-14	35.127	38.133	39.066	35.127
	15-20	38.594	42.055	43.239	38.594
	21-27	41.347	45.250	47.751	42.699
	28-34	44.985	49.306	51.629	46.314
	35-...	47.007	51.629	53.985	48.360

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo nonché del fatto che nel 2015 tutto il





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

personale neo-assunto, in attesa della ricostruzione, si colloca nella prima classe di anzianità, si ricava:

Tab. 27

Docenti Inf/Prim.											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	18.133	9.679	7.137	5.103	3.563	1.344	531	141	58		
9-14		7.979	10.187	11.552	12.086	12.698	11.525	9.538	7.080	5.102	3.563
15-20		459	758	1.384	2.317	3.866	5.764	7.979	10.187	11.553	12.086
21-27		16	51	94	167	225	308	466	792	1.427	2.390
28-34							5	9	16	51	94
35 e ss											
Docenti Secondaria I°											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	7.206	3.847	2.836	2.028	1.416	534	211	56	23		
9-14		3.171	4.049	4.591	4.803	5.047	4.579	3.790	2.814	2.028	1.416
15-20		182	301	550	921	1.536	2.291	3.171	4.048	4.591	4.803
21-27		6	20	37	66	89	123	185	315	567	950
28-34							2	4	6	20	37
35 e ss											
Docenti Secondaria II°											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	22.889	12.218	9.009	6.441	4.498	1.696	671	179	73		
9-14		10.071	12.859	14.583	15.255	16.029	14.546	12.040	8.936	6.441	4.497
15-20		579	957	1.746	2.925	4.880	7.276	10.071	12.859	14.583	15.256
21-27		21	64	119	211	284	389	588	1.000	1.801	3.017
28-34							7	11	21	64	119
35 e ss											
Insegnanti Tecnico-pratici											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	584	312	230	164	115	43	17	5	2		
9-14		256	328	372	389	409	371	307	227	164	115
15-20		15	24	45	75	125	186	257	328	372	389
21-27		1	2	3	5	7	10	15	26	46	77
28-34									1	2	3
35 e ss											

In questo caso, per il calcolo degli oneri finanziari conseguenti

Moltiplicando per i valori della tabella 26, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab. 28	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	192,87	607,51	616,94	625,92	634,56	647,43	657,20	667,15	677,17	686,39	694,65
Sec I°	82,63	261,18	265,52	269,64	273,58	279,45	283,88	288,38	292,89	297,05	300,80
Sec II°	262,46	839,78	856,70	872,46	887,24	909,11	924,89	940,63	956,46	971,49	985,55
ITP	6,21	19,57	19,87	20,17	20,44	20,86	21,18	21,50	21,85	22,17	22,48
TOTALE	544,18	1.728,04	1.759,04	1.788,18	1.815,83	1.856,86	1.887,15	1.917,66	1.948,37	1.977,11	2.003,48

ONERE COMPLESSIVO

Il piano assunzionale comporterà quindi il seguente onere complessivo:

Tab. 29	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE	544,18	1.853,35	1.865,70	1.909,60	1.951,20	2.012,93	2.058,50	2.104,44	2.150,63	2.193,85	2.233,60

Il presente articolo prevede, inoltre, al comma 12 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 da avviare per l'anno scolastico 2016/2017; ai commi da 13 a 16 che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami e che la determinazione dei posti da mettere a concorso tenga conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa; al comma 17 la possibilità di bandire entro il 1° ottobre 2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 25, comma 1, disponibili nell'organico dell'autonomia. Dalle citate disposizioni non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà nel limite della dotazione organica come determinata dal presente provvedimento e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 – Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo

La norma dispone che la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata ad un periodo di prova e formazione, previsto, tra l'altro anche per i passaggi di cattedra e di ruolo verso altro grado di istruzione.

Ai relativi oneri si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati a legislazione vigente alla formazione iniziale del personale scolastico.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente ad iniziative di formazione nei confronti del personale già in servizio o neoassunto a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 22 del presente provvedimento.

Il comma 3 prevede inoltre che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto. A tale proposito, il dirigente scolastico potrà prevedere un compenso in favore del docente individuato con funzioni di tutor a valere sulle risorse del MOF ovvero a valere sulle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel caso decida di provvedere avvalendosi di personale docente esterno all'istituzione scolastica di competenza mediante contratti di prestazione d'opera.

Articolo 12 – Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente

La norma istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, a **corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale**, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

La presente disposizione si applica a tutto il personale docente di ruolo che, tenuto conto anche del piano assunzionale straordinario di cui al presente provvedimento, ammonta complessivamente a 762.274 unità (600.839 unità l'organico di diritto per l'a.s. 2014/2015 a cui si aggiungono circa 93.000 docenti per il sostegno, 48.812 docenti assunti sui nuovi posti per l'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, circa 12.000 docenti di religione e 7.623 posti che con il presente provvedimento verranno strutturati nell'organico dell'autonomia). Moltiplicando il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa per euro 500,00 si ottiene una spesa pari ad euro 381.137.000,00 a decorrere dall'anno





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

scolastico 2015/2016. All'inizio di ciascun anno scolastico verrà assegnata la carta ai beneficiari ovvero verrà ricaricato l'importo previsto che avrà validità sino alla conclusione dello stesso anno scolastico. Non si prevedono i costi di produzione e diffusione delle carte in quanto il servizio sarà affidato in concessione ad un gestore mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione gratuita a seguito dell'espletamento di una procedura di gara.

Pertanto, il comma 3 autorizza la spesa pari ad euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nei limiti di tali risorse si provvede alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

I successivi commi 4 e 5 dispongono l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate pari ad euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2016.

A tale proposito, per quanto concerne la formazione in servizio per i docenti è stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale on-line.

Il percorso è suddiviso in 4 fasi:

- 1) Condivisione del percorso formativo (incontri di accoglienza e fine corso per la durata complessiva di 5 ore a gruppi di massimo 250 docenti);
- 2) Laboratori formativi dedicati (4 laboratori dedicati ad approfondimenti di 3 ore ciascuno a gruppi di massimo 30 docenti e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 3) attività peer to peer (5 ore di affiancamento di ciascun docente ad un tutor della scuola per scambio di esperienze tra pari e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 4) formazione on-line (20 ore di formazione on-line su piattaforma informatica).

Per quanto riguarda la formazione on-line è stimato un costo di euro 300.000.

La determinazione del costo è stata effettuata sulla base dei contratti quadro AGID SPC e considerando la metrica di misura del software del function point E&QFP indicata dal manuale applicativo sulle strategie di acquisizione del software redato dal CNIPA (ora AGID) nella versione 3.4 del febbraio 2009.

Le attività necessarie e le relative stime dei costi della formazione-on line sono pertanto così come di seguito determinate:

- 1) L'elaborazione e l'aggiornamento annuale dei contenuti e materiali formativi (video, slide e documenti) per 50 ore di lezione on-line su materie disciplinari e trasversali (stimato in 50 giornate/uomo ad un costo di 200 euro a giornata per un totale di 10.000 euro)





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- 2) Lo sviluppo della piattaforma on-line e-learning (stimato in 1.100 function point ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 110.000 euro)
- 3) Lo sviluppo di un sistema on-line di gestione del piano nazionale di formazione (stimato in 1.100 function point, ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 110.000 euro)
- 4) La manutenzione evolutiva annuale della piattaforma on-line di e-learning e della piattaforma di gestione del piano di formazione (stimata in 300 function point ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 30.000)
- 5) Web-hosting annuale della piattaforma on-line di e-learning e della piattaforma di gestione del piano di formazione (Costi stimati prendendo come riferimento il Contratto quadro AGID del Sistema pubblico di connettività pari a euro 40.000 per il servizio di connettività L5 1Gb/s).

ore	Condivisione del percorso formativo	Laboratori formativi dedicati	Peer to peer	e-tutor	Formazione on line	Totale
relazioni/laboratori/osservazione/tutoraggio	5	12	5	2		22
autofornazione	0	4	4		20	28
costo	€ 200,00	€ 300,00	€ 31,00	€ 10,00	€ 0,00	
costo orario	€ 40,00	€ 25,00	€ 6,20	€ 5,00	€ 0,00	
n. corsi	3.049	25.409				
totale costi	€ 609.819,20	€ 7.622.740,00	€ 23.630.494,00	€ 7.622.740,00	300.000	€ 39.785.793,20

Tale formazione è rivolta a 762.274 docenti ed i costi distribuiti per le differenti attività sono consultabili nella tabella in allegato. Per ciascun docente è previsto un costo di formazione pari a 52,20 euro per un totale stimato di euro € 39.785.793,20.

Al maggiore onere del presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura di copertura finanziaria.

Articolo 13 – Valorizzazione del merito del personale docente

Il presente articolo consente al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un bonus per la valorizzazione del merito, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Per tale finalità, a decorrere dall'anno 2016, è istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, che sarà ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 prevede la modifica dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 14 – Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento

La norma prevede, al comma 1, che i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.

Il successivo comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del "Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi", con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 annui. Nel limite delle predette risorse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà provvedere al pagamento degli indennizzi in argomento.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 10 milioni, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Articolo 15 – Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche

La norma prevede, al comma 1, la possibilità per tutte le Amministrazioni, di far transitare nei propri ruoli il personale docente, educativo ed ATA, che si trova attualmente in posizione di comando presso ciascuna Amministrazione interessata, mediante l'utilizzo delle rispettive facoltà assunzionali.

Il personale potenzialmente interessato dalla norma proposta è il seguente:

- 1.071 unità di personale utilizzato presso gliUSR del MIUR. Si tratta di quota parte del contingente attuale di 1.371 utilizzati, dei quali però 300 unità afferiscono -ad oggi - all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988, fatta salva dall'articolo 1, comma 331, della legge di stabilità per il 2015;
- circa 2.200 unità di personale utilizzato presso amministrazioni diverse dal MIUR - Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte dei Conti, ARaN, altri Ministeri, ecc.

Non sono invece interessati dalla norma proposta:

- le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 200 unità di personale utilizzate presso enti ed associazioni ai sensi del citato articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 700 unità di personale utilizzate presso le università in qualità di tutor dei percorsi TFA, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 315/1998;
- i distacchi sindacali;
- il personale impiegato presso il MAE per la gestione delle scuole italiane all'estero.

La norma, ad ogni modo, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, le Amministrazioni che decideranno di offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli, dovranno utilizzare, a tal fine, le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti.

Il comma 2 prevede la conferma per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al precedente comma, del contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

25, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per 150 posti è stata prevista la copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330 della legge n. 190/2014. Per i restanti 150 posti si quantifica, limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2015 e 3,4 milioni per l'anno 2016. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporterebbe di fatto, l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni, pari a 150 x 34.000 euro annui distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2015 e 8/12 nel 2016.

Articolo 16 – Open Data

La norma prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola. Per la realizzazione di tale intervento, il comma 5 autorizza la spesa pari ad euro 1 milione per l'anno 2015 per sostenere i costi d'investimento iniziali ed euro 0,1 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per le spese di gestione e mantenimento e per finanziare attività di partecipazione e riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.

Il comma 9 prevede che per il potenziamento del sistema di valutazione delle scuole sia autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Pertanto, si potrà provvedere alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali e all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole nel limite della spesa autorizzata dal presente comma.

Al maggiore onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria del presente provvedimento.

Articolo 17 – School bonus

La norma in esame dispone, per le erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, un credito di imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli Enti non Commerciali ed ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014, risulta un ammontare di erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di circa 22,3 milioni di euro. Per gli ENC ed i titolari di reddito di impresa si stima un ammontare per tali erogazioni di circa 11,4 milioni di euro. Nell'ipotesi che tali ammontari siano rappresentativi delle somme oggetto della presente agevolazione, rivalutando all'anno 2015, ripartendo le somme in tre rate ed applicando le aliquote per calcolare il credito di imposta, si stima la seguente rata di competenza annua (in milioni di euro):

	Anni 2015 e 2016	2017
Persone Fisiche	-5	-3,9
ENC e titolari di reddito di impresa	-2,5	-1,9

Considerando l'effetto di cumulo negli anni, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015 e che il credito sia fruibile per intero in ciascun anno successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione, l'andamento di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

Articolo 18 – Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

La norma in esame prevede la detraibilità del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione di cui all'art.1 legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro.

In base ai dati del Miur il numero di alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 874.000, di cui 622.000 infanzia, 186.000 primaria, 66.000 secondaria I grado e **119.111 secondaria di secondo grado**. Considerando il tetto massimo di spesa detraibile prevista dalla norma pari a euro 400,00 ad alunno, si stima un ammontare totale di detrazione di circa 75,5 milioni di euro. Di seguito l'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 2015 (in milioni di euro):





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-132,2	-75,5

La norma prevede altresì che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera i-octies), comprensivo della "contribuzione volontaria" da parte delle famiglie, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che gli effetti finanziari relativi sono stati già quantificati e scontati sui saldi di finanza pubblica con il decreto-legge n. 7 del 2007 che ne aveva previsto l'intervento.

Il comma 2 prevede un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19 – Le scuole innovative

La norma prevede un avviso pubblico per l'individuazione di idee progettuali per la costruzione di scuole nuove, in numero di almeno una per regione, inclusive, innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico nonché aperte alle esigenze del territorio. I migliori progetti individuati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, potranno essere premiati, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e potrà essere proposto un loro coordinamento al fine di individuare il modello ovvero i modelli migliori costituenti i nuovi ambienti di apprendimento da implementare. Considerato che una scuola nuova di medie dimensioni costa circa 5 milioni di euro e ipotizzando la costruzione di circa 30 scuole che rispondono ai criteri indicati in tutto il territorio nazionale, è stata ipotizzata una spesa di circa 300 milioni di euro. Per la realizzazione delle scuole, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015 – 2017. La norma comporta quindi un onere, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'Inail,





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

proprietario degli edifici, pari ad euro 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 20 – Misure urgenti per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici

Comma 1: la norma, al primo periodo, è di carattere ordinamentale in quanto semplicemente consente la partecipazione della Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. Non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il periodo successivo prevede che la composizione dell'Osservatorio è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. Si prevede, altresì, l'istituzione una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si potrà provvedere a quanto previsto nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si rappresenta che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", annualmente realizza progetti di carattere nazionale.

Inoltre, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli interventi da finanziare a sostegno dell'offerta formativa a valere sulle risorse di cui alla legge n. 440/1997. Come già previsto per il passato, a valere sulle citate risorse possono essere realizzati progetti nazionali, tra cui la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Comma 2: la norma intende considerare la programmazione di interventi di edilizia scolastica definita ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, quale programmazione nazionale che definisce l'intero fabbisogno triennale, **aggiornata annualmente**, in materia di edilizia scolastica. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, anche per la parte che estende alcuni poteri derogatori e semplificazioni procedurali a tutte le procedure di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: la norma prevede che le risorse di cui alla legge n. 23 del 1996 siano accertate attraverso una procedura di monitoraggio sulla base delle risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Le economie sono poi destinate a ulteriori interventi di edilizia scolastica. La





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

norma prevede quindi un utilizzo più efficace delle risorse che restano nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4: la norma prevede termini e modalità precise per il monitoraggio delle risorse già presenti presso le Regioni e ad esse assegnate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23 del 1996. Trattandosi di un utilizzo più efficace ed immediato delle risorse già disponibili nei bilanci delle regioni, questa norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5: la norma prevede che agli eventuali maggiori oneri derivanti eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione ed alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Comma 6: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa prevede una riduzione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2014, per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Infatti, tenuto conto che, per motivi prudenziali, gli effetti delle sanzioni non sono scontati sui saldi di finanza pubblica, la norma in esame non comporta un peggioramento degli stessi.

Comma 7: la norma intende consentire agli enti locali beneficiari di finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 l'utilizzo delle economie di gara al fine di garantire la prosecuzione e il completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Viene previsto, inoltre, che le somme non utilizzate in quanto i relativi interventi non sono stati avviati siano destinate dal CIPE ad altri interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 2015-2017. Si prevede, altresì, la revoca e la riprogrammazione dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 18, lett. b) del decreto legge n. 185/2008 e dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011 per i quali gli enti beneficiari non trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. **Pertanto, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui viene previsto l'utilizzo per le medesime finalità, e stanziare a quei fini, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Commi 8 e 9: si tratta di una semplice norma di proroga al 31 dicembre 2018 per l'utilizzo delle risorse inserite nel Fondo rotativo per la progettualità, destinando prioritariamente le risorse a progetti per le zone a maggior rischio sismico.

Comma 10: è norma di carattere ordinamentale che prevede procedure semplificate e termini perentori per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta nell'ambito delle procedure di somma urgenza per interventi di edilizia scolastica. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11: La disposizione fa slittare al 1° novembre 2015 la previsione dell'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo la quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi. È norma di carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12: la norma prevede che le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, non impegnate alla data di entrata in vigore del presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Si tratta di una diversa rifinalizzazione di risorse finanziarie già previste a legislazione vigente. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 13: si prevedono delle attività di monitoraggio che saranno effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 14 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa prevede una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 15 autorizza, con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Per tale finalità sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004. Inoltre, alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 16 modifica l'articolo 10, comma 1 del DL 104/2013 prevedendo un incremento pari ad euro 10 milioni annui del contributo annuo previsto per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui attivati dal 2016 sino alla durata residua dell'ammortamento del mutuo. Ai maggiori oneri si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura all'articolo 25.

Articolo 21 – Indagini diagnostiche su edifici scolastici

Il presente articolo consente, nel limite della spesa autorizzata, pari ad euro 40 milioni per l'anno 2015, di finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai.

Al relativo onere si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 22 – Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione

Il presente articolo prevede la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- a) riordino delle disposizioni normative in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione;
- b) **riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;**
- c) **promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;**
- d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie
- f) rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia attraverso la definizione dei livelli essenziali;
- g) **promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;**
- h) revisione, del riordino e dell'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero;
- i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze

Per la quantificazione dei maggiori oneri previsti dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" il quale prevede che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri non quantificabili al momento del conferimento della delega, per la complessità della materia





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 23 – Deroghe

Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, il comma 3 prevede che, fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali e comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. **Il comma 6 prevede, inoltre, che per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si stabiliscono le norme speciali riguardanti in particolare: la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Articolo 24 – Abrogazioni

Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25 – Disposizioni finanziarie





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall' articolo 19, comma 7, del decreto legge decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nonché dall'art 15, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un fondo di parte corrente denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" da **iscrivere** nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 euro per l'anno 2017, a 10.863.000 euro per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022** , da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle economie e delle finanze, che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1 , nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,

nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

a) quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Si evidenzia che la spesa autorizzata complessivamente nel provvedimento risulta inferiore di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018 rispetto alla copertura finanziaria indicata, come risulta anche dal prospetto degli effetti finanziari allegato. Ciò in quanto, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni in materia del cinque per mille a favore delle istituzioni scolastiche, durante l'esame in Aula, si è determinata una minore spesa. Tale spesa per gli anni 2017 e 2018 trovava copertura con il Fondo la "Buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui al comma 2 del presente articolo 25. Pertanto, la dotazione del citato fondo dovrebbe essere ricondotta agli importi di 79.563.000 euro per l'anno 2017 e di 40.863.000 euro per l'anno 2018, posto che il riepilogo degli oneri complessivi indicato al comma 3 tiene conto dell'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 4 prevede che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 5 prevede la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il comma 7 dispone che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. si prevede inoltre che, qualora, a seguito della predetta procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 26 – Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore

Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

29 MAG. 2015



AS 1924 - DDL Disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e formazione del personale docente, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa

articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbricagno					Indebitamento netto				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		CAPO II- Autonomia scolastica e valorizzazione dell' offerta formativa																
	22	Incremento Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 legge 296/2006	s c	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	
	23	Incremento Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'AFAM	s c	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	4	Scuola-lavoro e territorio	s c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	6	Contributo statale di funzionamento in favore degli istituti Superiori per le industrie Artistiche	s c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	10	Contributo statale in favore di istituti superiori di studi musicali ex pareggiati	s c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	11	Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s c	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	7	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s k	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	9	Integrazione del FUN (retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici)	s c	12,0	81,0	49,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
	9	Integrazione del FUN (retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici) - effetti indotti	e t															
	9	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici	s c	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	17	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici - effetti indotti	e t															
	3	Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente	s c	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	
	5	Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo	s c	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	13	Istituzione Fondo bonus valorizzazione del merito dei docenti	s c	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	13	Istituzione Fondo bonus valorizzazione del merito dei docenti- effetti indotti	e t															
	14	Fondo per i pagamenti in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva a 36 mesi	s c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	15	Mantenimento 150 comandi scuola	s c	1,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
	16	Opigni data- Portale unico dei dati della scuola- costi di investimento	s k	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	16	Opigni data- Portale unico dei dati della scuola- spese di gestione e mantenimento	s c	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	16	Potenziamento sistema di valutazione delle scuole	s c	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	17	School bonus- credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore del sistema d'istruzione per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione di quelle esistenti e il sostegno a misure che migliorino l'occupabilità degli studenti	s c	7,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	18	Detraibilità 19% spese per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo	e t															
	19	Scuole innovative- contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	s c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	20	Mutui Trentemmi AFAM con onere a carico Stato	s k	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
	20	Riduzione autorizzazione di spesa articolo di cui all'art.131 della legge n.311/2004 (investimenti di edilizia e acquisizione attrezzature didattiche e strumentali istituzioni di cui all'art.1 legge 508/1999)	s k	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
	20	Riduzione Fondo attuazione contributi pluriennali di cui all'art.6 DL154/2008	s k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	20	Edilizia scolastica ed edilizia residenziale universitaria - Mutui con onere a carico Stato	s k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	21	Indagine diagnostiche su edifici scolastici	s k	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	25	Oneri Piano assunzionale e Fondo per l'attuazione delle buone scuole	s c	544,2	1.853,4	1.865,7	1.909,6	1.951,2	1.909,6	1.853,4	1.865,7	1.853,4	1.865,7	1.909,6	1.951,2	1.909,6	1.951,2	
	25	Piano assunzionale straordinario di cui all'art.8 comma 1	e t															
	25	Istituzione Fondo "La buona scuola" di cui all'art.1 comma 1- effetti indotti	e t															
	25	Istituzione Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica"	s c	3,0	0,3	29,6	10,9	13,8	10,9	13,8	10,9	13,8	10,9	13,8	10,9	13,8	10,9	
	25	Copertura finanziaria																
	25	Riduzione Fondo "La buona scuola" di cui all'art.1 comma 4 legge n.190/2014	s c	-1.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	
	25	Effetti indotti	e t															
	25	Riduzione FISPE	s c															
	25	Riduzione Fondo attuazione contributi pluriennali di cui all'art.6 DL154/2008	s k															
		-Entrate	e	0,0	-132,2	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5	
		-Spese	s	0,0	-132,2	-125,5	-105,5	-75,5	-515,4	-465,2	-465,2	-465,2	-465,2	-465,2	-465,2	-465,2	-465,2	
		SALDO	s	0,0	0,0	50,0	30,0	0,0	33,4	0,0	33,4	0,0	33,4	0,0	33,4	0,0	33,4	

